




Ministero dell'Istruzione
Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



Agli Atti
All'Albo Pretorio
Al RE
Alla Bachecca Sindacale del Sito Istituzionale
Alla Vicepresidenza
Al D.S.G.A.
All'Ufficio del Personale
Al Fascicolo della Dirigente Scolastica
Alle Famiglie
Alle Studentesse e agli Studenti
Al personale docente e ATA
Al Referente del sito istituzionale
All'Ufficio Tecnico
Alle e ai CC.SS.

OGGETTO: pubblicazione esito procedimento ex art.28 L.300/1970 per condotta antisindacale promosso dalla F.L.C. CGIL FROSINONE LATINA contro il MIM - IIS "Carlo e Nello Rosselli" - D.S. Dott.ssa Antonietta De Luca, in ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Latina in data 05/03/2025.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D. Lgs 165/2001 commi 2 e 4 dell'art.4, il comma 2 dell'art.5, art.25
VISTO il D.P.R. 275/1999
VISTO il D. Lgs 294/1997
VISTA la Legge 107/2015
VISTO il D.P.R. 88/2010
VISTO il D. Lgs. 61/2017 e il D.I. 92/2018
VISTO il D.P.R. 263/2012 con la Circolare n. 23747 del 15 settembre 2022
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2022/2025
VISTO il ricorso presentato dalla F.L.C. CGIL FROSINONE LATINA contro il MIM - IIS "Carlo e Nello Rosselli" legalmente rappresentato dalla D.S. Dott.ssa Antonietta De Luca
VISTA la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Latina in data 05/03/2025 e in ottemperanza della stessa


DISPONE

la pubblicazione del provvedimento **ALL.1** contenente la **sentenza di rigetto del ricorso promosso dalla FLC CGIL Frosinone-Latina contro il MIM e l'IIS "Carlo e Nello Rosselli" - D.S. Dott.ssa Antonietta De Luca emessa dal Tribunale del Lavoro di Latina in data 05/03/2025** nella bacheca sindacale del sito istituzionale dell'Istituto di



Ministero dell'Istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice *meccanografico* LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591



Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia in formato digitale, nonché nella bacheca tradizionale di ognuna delle tre sedi **dal 13/03/2025 all'11/04/2025** in formato cartaceo. La stampa delle 3 copie necessarie è a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che le farà avere ai CC.SS. delle tre sedi nella giornata del 13/03/2025 tra le 10.00 e le 11.00.


La rimozione della sentenza nelle bacheche sindacali cartacee in data 11/04/2025 avverrà a cura dei CC.SS. in servizio presso le tre sedi.

La rimozione della sentenza nella bacheche sindacale del sito istituzionale in data 11/04/2025 avverrà a cura del referente del sito istituzionale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta De Luca
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme collegate



Ministero dell'Istruzione
Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



ALL. 1



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dr. Umberto Maria Costume,

visti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 febbraio 2025 nel procedimento ex art. 28 della l. 300/1970, iscritto al n. RG 4968/2024 e promosso *da*

FEDERAZIONE LAVORATORI della CONOSCENZA – F.L.C. CGIL FROSINONE LATINA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Libertini;

contro

MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO – ISTITUTO d'ISTRUZIONE

SUPERIORE "CARLO e NELLO ROSSELLI" di APRILIA, in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

OSSERVA E RILEVA


Con ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, la Federazione Lavoratori della Conoscenza – F.L.C. CGIL Frosinone Latina conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche nella sua articolazione territoriale, nonché l'Istituto Scolastico d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1. Accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito e per esso della Dirigente Scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Scolastico "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia, consistente:



Ministero dell'Istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591



- a. *nella violazione dell'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 – degli artt. 8 e 30 del Ccnl istruzione e ricerca sezione scuola 2019/2021 riguardo alla Determinazione Unilaterale assunta dalla Dirigente Scolastica dell'I.S.S. Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia in data 14.06.2024 prot. n.0017856/U e pubblicata in data 19.06.2024;*
2. **nell'immotivata ed arbitraria** interruzione e mancata ripresa delle trattative sindacali per la conclusione del Contratto integrativo di Istituto (CII) a.s. 2023/2024.
3. **Ordinare** al Ministero dell'Istruzione e del Merito e per esso la Dirigente Scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" in Aprilia (LT) la cessazione delle condotte illegittime e di rimuoverne gli effetti, consegnando alla Federazione Lavoratori della Conoscenza FLC CGIL Frosinone Latina la comunicazione dei dati della retribuzione accessoria corrisposta al personale amministrativo e tecnico, nonché tutte le informazioni in ordine all'utilizzo dei fondi d'istituto della contrattazione dell'anno scolastico 2023/2024
4. **ordinare** alla Dirigente Scolastica dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" in Aprilia (LT) l'avvio delle trattative sindacali per la stipulazione del CII per l'anno scolastico 2024/2025 in modo condiviso, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei principi di leale collaborazione con le RSU e le rappresentanze sindacali, sugli aspetti organizzativi relativi alle prestazioni lavorative del personale docente e tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del ccnl scuola 2019/2021 che stabilisce l'inizio della sessione di contrattazione collettiva a far data dal 15 settembre 2024 e la sua conclusione il 30 novembre 2024.
5. *Disporre la pubblicazione del emanando decreto di pronuncia della condotta antisindacale dell'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia sul sito Istituzionale dell'Istituto scolastico per giorni 30."*

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni scolastiche resistenti eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto "Carlo e Nello Rosselli" e resistendo nel merito alle avverse doglianze di cui invocavano l'integrale reiezione, con il favore delle spese e con istanza di pubblicazione del decreto per 30 giorni nella "bacheca sindacale" dell'Istituto Scolastico.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e trattenuta in riserva alla udienza di cui in epigrafe.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

Merita di essere previamente scrutinata, ed accolta, l'eccezione di carattere preliminare sollevata dalle Amministrazioni convenute con riguardo alla legittimazione passiva dell'Istituto scolastico "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia.

È infatti noto che il DPR 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della l. 15 marzo 1997 n. 59 art. 21), all'art. 14, comma 1, assegna alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione ed alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale, funzioni che non siano però riservate -in base all'art. 15 dello stesso, o ad altre specifiche disposizioni- all'Amministrazione centrale e periferica.

Ne consegue che **nelle controversie nelle quali vengono in rilievo diritti comunque connessi al rapporto di lavoro** (come nel caso di specie), la legittimazione passiva non può che appartenere a quel soggetto che, avendo provveduto al reclutamento -funzione, si badi, espressamente riservata all'Amministrazione centrale-, riveste il ruolo di datore di lavoro.



Ministero dell'Istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



Pertanto, **la decisione**, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, **deve essere pronunciata nei confronti dell'Amministrazione centrale in quanto parte negoziale del rapporto controverso**.

Sulla questione è anche intervenuta la **Corte di Cassazione** ribadendo che *"anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 DPR n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero"* (Cass. 6372/2011; Cass. 20521/2008 e Cass. 9752/2005).

Non residuano dubbi, quindi, sul difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente in sede di discussione orale. Volgendo alla disamina del merito della controversia, giova premettere che **l'art. 28 St. Lav. appresta una peculiare forma di tutela avverso quei comportamenti datoriali «diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale», consentendo all'organizzazione sindacale portatrice dell'interesse protetto di agire direttamente in giudizio in modo autonomo ed indipendente rispetto all'azione individuale dei singoli lavoratori eventualmente lesi dal medesimo comportamento datoriale.**

Nella definizione della *«condotta antisindacale»* il legislatore ha volutamente evitato di fornire indicazioni analitiche, consapevole del fatto che nella realtà del conflitto industriale a livello di azienda la libertà e l'attività sindacale possono venire lesi in una varietà di modi difficilmente figurabili a priori in un testo di legge.

Pertanto, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, la definizione di condotta antisindacale contenuta nell'art. 28 L. n. 300 del 1970 non è analitica ma teleologica, nel senso che **la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti (tra le tante v. Cass., sez. lav., 18 aprile 2007, n. 9250; Cass., sez. lav., 17 giugno 2014, n. 13726).**


Proprio al fine di chiarire i criteri da seguire per individuare in concreto le condotte ascrivibili nell'ambito dell'art. 28 cit., la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha affermato che *«per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero»* (cfr. Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n. 5295).

Tali principi di diritto sono stati, poi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato che, in ogni caso, la condotta datoriale rilevante ex art. 28 cit. deve possedere «rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale» (cfr. Cass., sez. lav., 17 giugno 2014, n. 13726) e cioè **deve ledere «oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali» (cfr. Cass., sez. lav., 18 luglio 2006, n. 16383).**



Ministero dell'Istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



Rapportando tali principi al caso di specie, dunque, **occorre** prescindere da qualunque analisi circa l'intento lesivo del datore di lavoro e **vagliare**, innanzitutto **se vi sia stata, in concreto, una lesione della attività e libertà sindacale della Federazione ricorrente così come prospettata in ricorso.**

Considerata la proteiforme ricostruzione delle vicende che hanno colorato le relazioni sindacali tra le parti in causa, la cui narrazione ha risentito inevitabilmente del fatto che esse si sono condensate in una fattispecie 'a formazione progressiva' che si nutre anche di episodi intervenuti in corso di causa, **il criterio guida per l'identificazione della materia del contendere su cui questo Tribunale deve pronunciarsi non può che essere la descrizione della condotta antisindacale tracciata nelle conclusioni di cui al ricorso, laddove si legge che essa sarebbe consistita:**

- a. **nell'aver la Dirigente Scolastica del Rosselli assunto la determinazione unilaterale prot. n. 0017856/U del 14.06.2024 in violazione dell'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001 e degli artt. 8 e 30 del CCNL Istruzione e Ricerca Sezione Scuola 2019/2021;**
- b. **nell'immotivata ed arbitraria interruzione e mancata ripresa delle trattative sindacali per la conclusione del Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024;**
- c. **nell'aver omesso la comunicazione integrale dei dati della retribuzione accessoria corrisposta al personale amministrativo e tecnico, nonché tutte le informazioni in ordine all'utilizzo dei fondi di istituto della contrattazione dell'anno scolastico 2023/2024.**

Ebbene, dovendo procedere partitamente al vaglio delle singole doglianze veicolate dal ricorso, considerandone l'eventuale perduranza, occorre prendere le mosse dalle censure relative alla determinazione unilaterale prot. n. 0017856/U del 14.06.2024.

Al riguardo va evidenziato che, se per un verso è vero e pacifico che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL Istruzione e Ricerca Sezione Scuola 2019/2021, l'iniziativa unilaterale dell'amministrazione deve necessariamente avere una portata limitata nel tempo ("in via provvisoria") e nell'oggetto ("sulle materie del mancato accordo"), è altrettanto evidente, per altro verso, che l'eventuale straripamento di potere negoziale da parte della DS deve essere precisamente allegato dalla parte sindacale che se ne duole.

Ciò vuol dire che la Federazione ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che su alcune materie di contrattazione si era già perfezionato un accordo tra le parti sociali e che di tale accordo la determinazione unilaterale non ne aveva tenuto conto. Se però, come nella specie, non viene precisamente demarcato il confine tra quanto già concordato nel corso delle trattative e quanto restava ancora da negoziare, non è possibile per questo giudice verificare che l'iniziativa unilaterale della dirigente si sia effettivamente spinta oltre i limiti oggettivi, di materia, entro cui essa doveva contenersi.


L'unica certezza che offre, sul punto, il compendio documentale acquisito al processo è che, alla data di adozione della determina unilaterale, non si era formalmente perfezionato accordo alcuno tra le parti.

Nei limiti della sommaria cognizione che caratterizza il rito speciale in celebrazione, risulta poi che, **per quanto riguarda la parte normativa -e con particolare riferimento alla regolamentazione del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali- le proposte di correzione sollecitate dalla parte sindacale sono state poi anche concretamente recepite (all. 3 alla memoria di parte convenuta), per cui, sebbene non sia stato esplicitato *expressis verbis* il raggiungimento di un'intesa sul protocollo, non è dato rilevare in questa sede quale**



Ministero dell'Istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



sia il punto sostanziale di frizione e disaccordo che la determinazione unilaterale avrebbe 'superato', mortificando le prerogative sindacali.

Il *vulnus* effettivo all'esercizio dell'attività sindacale è, invero, difficilmente percepibile anche con riguardo alla questione della interruzione e mancata ripresa delle trattative per la conclusione del Contratto integrativo di Istituto, rispetto alla quale risulta invece che la DS del Rosselli di Aprilia, in data 4.09.2024, ebbe a convocare le organizzazioni sindacali per il 10.09.2024 proprio per l'avvio del tavolo negoziale (all. 23 alla memoria) e che di tale invito fu proprio la Federazione ricorrente a chiedere l'annullamento, censurandone l'estensione a "soggetti che non tenuti delle relazioni sindacali" e l'erronea formulazione dell'ordine del giorno (all. 24 alla memoria), rifiutando poi anche un successivo invito informale e conciliativo inoltrato dalla dirigente, dolendosi della mancata convocazione per esso della RSU.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la mancata ripresa delle trattative sia, a ben vedere, (quantomeno) parzialmente (se non interamente) imputabile al contegno serbato proprio dalla Federazione ricorrente, considerato che il principio di buona fede che deve conformare le relazioni sindacali impone che le parti modellino il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e probità, ponendo in essere condotte negoziali che non si limitino a soddisfare gli interessi 'di parte' coinvolti nella dialettica, ma che realizzino -entro il limite dell'apprezzabile sacrificio di quegli interessi- la superiore finalità di impostare un dialogo costruttivo volto alla prevenzione e risoluzione dei conflitti (si v. art. 9 CCNL *supra* cit.).

In questa chiave prospettica, allora, il rifiuto attoreo di accedere al tavolo negoziale in data 10.09.2024, se non pretestuoso, esprime comunque un approccio formalistico che mal si concilia con i precetti di correttezza appena richiamati e che, di fatto, ha ostacolato la ripresa delle trattative. L'interruzione di queste ultime non può dunque ascriversi integralmente alla parte datoriale e ad essa non può in definitiva attribuirsi alcuna attitudine autenticamente antisindacale.

Ad ogni modo non risulta neppure efficacemente contestata in fatto l'allegazione del Ministero circa l'incontro intervenuto tra le parti in data 14.01.2025, seguito da un ulteriore incontro informale del 22.01.2025, circostanze che smentiscono quell'atteggiamento datoriale "di sufficienza, di chiusura" che si contesta in ricorso e che, secondo la Federazione ricorrente lederebbe, l'immagine della compagine sindacale.


Per quanto concerne, infine, la violazione degli obblighi di informazione in merito ai "dati della retribuzione accessoria corrisposta al personale amministrativo e tecnico, nonché tutte le informazioni in ordine all'utilizzo dei fondi d'istituto della contrattazione dell'anno scolastico 2023/2024", va rilevato che, per l'anno scolastico in corso -rispetto al quale deve essere aggiornata la verifica della violazione lamentata, che deve essere 'perdurante'-, i dati risultano essere stati correttamente comunicati. Infatti, preso atto della completezza della informazione con riguardo al personale tecnico- amministrativo, in udienza la parte ricorrente ha insistito nel lamentare soltanto l'omessa "indicazione dei nominativi dei soggetti di cui all'organigramma e l'indicazione della nomina degli stessi da parte del dirigente o da parte del collegio, con votazione" e nel rilevare che il "piano delle attività non contiene alcuna indicazione circa le ore, per cui alcuna verifica da parte delle organizzazioni sindacali è possibile".

Orbene, l'obbligo di informativa ex art. 5 CCNL, si riferisce però alle materie oggetto della contrattazione integrativa e quindi, per quel che qui interessa, alle materie di cui all'art. 30 CCNL, che tuttavia menziona i soli criteri (*scilicet*, 'generali') per la ripartizione dei fondi per la valorizzazione del personale docente, dei fondi di istituto e delle risorse per la formazione del personale, sicché l'obbligo di informativa non ha quel contenuto così particolareggiato che le attribuisce parte ricorrente (nei medesimi termini, Corte d'Appello di Roma, sent. 1295/2023). Sulla base delle brevi considerazioni che precedono, ritenuta



Ministero dell'Istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



l'insussistenza di condotte obiettivamente idonee a comprimere le prerogative sindacali, il ricorso deve essere respinto.

La complessità delle questioni giuridiche scrutinate conduce a ritenere equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

dichiara in via preliminare **il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia**

rigetta nel merito il ricorso;

dichiara integralmente compensate le spese di lite;

ordina la pubblicazione del presente provvedimento nella bacheca sindacale dell'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia per giorni trenta.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Latina, 5 marzo 2025

Il Giudice

Umberto Maria Costume